





*attori in impugnazione*

contro

OMISSIS (C.F. OMISSIS ) rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. OMISSIS e dall'avv. OMISSIS con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello;

*convenuto in impugnazione*

**Oggetto: Impugnazione lodo arbitrale pronunciato in data 5/4/18 in Verona (Collegio arbitrale ing. OMISSIS - ing. OMISSIS - avv. OMISSIS ).**

## CONCLUSIONI

### Per parte appellante:

Voglia l'adita Corte d'Appello dichiarare la nullità del lodo arbitrale rituale pronunciato in data 5 aprile 2018 e notificato in data 26 aprile 2018, provvedendo sul merito della controversia come segue:

In via preliminare:

1) accertare e dichiarare che l'avv. OMISSIS si trova in una situazione di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 24 e 61 del nuovo Codice Deontologico forense e invitare, se necessario, OMISSIS a nominare un altro difensore in alcun modo collegato al precedente arbitrato tra OMISSIS e OMISSIS , che garantisca l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento del mandato nonché il rispetto del principio della parità delle parti nel processo;





2) autorizzare la chiamata in causa di OMISSIS (cod. fisc.: OMISSIS ; p.IVA: OMISSIS ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in OMISSIS (fax: OMISSIS ; PEC: OMISSIS ), affinché la stessa manlevi l'ing. OMISSIS e l'associazione professionale OMISSIS da qualsiasi conseguenza risarcitoria a favore di OMISSIS che dovesse derivare da un'ipotetica e non creduta soccombenza nella presente controversia e, in ogni caso, dal pagamento delle spese legali e di arbitrato, fissando nuovi termini per la costituzione e per le difese delle parti.

In via principale e nel merito:

3) rigettare le domande di OMISSIS , nei confronti dell'ing. OMISSIS e dell'associazione professionale OMISSIS , di pagamento di € 342.551,04 oltre ad interessi legali al saldo effettivo a titolo di “risarcimento del danno da responsabilità professionale conseguente all'esecuzione dell'incarico progettuale ed esecutivo di cui al disciplinare del 4.7.2003”, e di € 18.713,73 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo effettivo, a titolo di “risarcimento del danno da responsabilità professionale per vizi specificamente riferibili alla progettazione edile”, perché infondate in fatto e in diritto;

4) accertare e dichiarare il diritto dell'ing. OMISSIS e dell'associazione professionale OMISSIS al compenso per le prestazioni extra contratto così come indicate nella specifica del 16 febbraio 2009, pari ad € 167.930,10, e al saldo di quelle da contratto, pari ad € 6.291,59, svolte a favore di OMISSIS , il tutto oltre a cassa ingegneri e IVA, oltre ad interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 pari ad € 115.577,96 alla data del 27 ottobre 2017;





5) di conseguenza, condannare OMISSIS a pagare all'ing. OMISSIS e all'associazione professionale OMISSIS la complessiva somma di € 332.379,43, oltre agli interessi moratori ulteriori sino all'effettivo pagamento.

In via subordinata:

6) nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'ing. OMISSIS e dell'associazione professionale OMISSIS al pagamento delle somme richieste da OMISSIS, o di parte di esse, detrarre dalla somma dovuta a quest'ultima l'ammontare delle riserve dell'impresa edile OMISSIS relative alle categorie degli impianti elettrici e meccanici facenti capo ai p.i. OMISSIS e OMISSIS. Oltre a ciò, compensare le somme eventualmente dovute da parte dell'ing. OMISSIS e dell'associazione professionale OMISSIS a OMISSIS con le somme cui i convenuti hanno diritto a titolo di prestazioni professionali extra contratto svolte in favore OMISSIS e non ancora retribuite, nonché a titolo di saldo per le prestazioni da contratto non ancora saldate, condannando OMISSIS al pagamento del residuo credito eventualmente accertato dal Collegio Arbitrale.

Nel caso di chiamata in causa di OMISSIS e di sua partecipazione al procedimento:

7) nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'ing. OMISSIS e dell'associazione professionale OMISSIS al pagamento delle somme richieste da OMISSIS, o di parte di esse, accertare e dichiarare che OMISSIS è tenuta a manlevare l'ing. OMISSIS e l'associazione professionale OMISSIS da ogni conseguenza risarcitoria a favore di OMISSIS ;





8) conseguentemente, condannare OMISSIS a pagare a OMISSIS tutto quanto disposto dal Collegio Arbitrale a seguito della denegata e non creduta ipotesi di soccombenza totale o parziale dell'ing. OMISSIS e dell'associazione professionale OMISSIS nel presente giudizio;

9) in ogni caso, accertare e dichiarare che OMISSIS è tenuta a manlevare l'ing. OMISSIS e l'associazione professionale OMISSIS dal pagamento delle spese legali e tecniche oggetto di polizza, incluse quelle per la fase stragiudiziale e di arbitrato, nonché per la fase di impugnazione del lodo, ivi comprese le spese dei propri difensori e delle controparti, e condannare la società all'eventuale pagamento a favore degli aventi diritto di dette spese.

In ogni caso:

10) Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia di difesa che di arbitrato e altresì della presente fase di impugnazione, oltre al contributo unificato.

In via istruttoria:

11) ordinare a OMISSIS l'esibizione, ex art. 210 c.p.c.:

- di copia conforme all'originale della C.T.U. depositata dai periti arch. OMISSIS e ing. OMISSIS nel procedimento arbitrale tra OMISSIS ed OMISSIS ;

- di copia conforme all'originale degli atti del suddetto procedimento di arbitrato contenenti le conclusioni del Collegio arbitrale, presieduto dall'avv. OMISSIS del Foro di Verona;

12) disporsi, se necessario, una C.T.U. atta a verificare:





a) in ogni caso, senza inversione dell'onere della prova, la correttezza dei progetti predisposti dall'ing. OMISSIS e dal suo studio professionale, oggetto del disciplinare d'incarico del 4 luglio 2003 che il Collegio Arbitrale ha posto a causa della condanna risarcitoria a carico degli appellanti;

b) l'entità dei lavori extra contratto effettuati a favore di OMISSIS dall'ing. OMISSIS e dal suo studio professionale e l'ammontare del compenso dovuto al medesimo in relazione alle attività non riconosciute dal Collegio Arbitrale;

13) si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per testi non ammessi dal Collegio Arbitrale e contenuti nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 c.p.c., nonché nella memoria istruttoria del 31 luglio 2017 autorizzata con ordinanza del Collegio Arbitrale del 20 luglio 2017;

14) si chiede di ordinarsi al Collegio Arbitrale l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del fascicolo d'ufficio dell'arbitrato, qualora questo non venga depositato ad iniziativa dello stesso Collegio Arbitrale.

Ad oggi la scrivente difesa non è a conoscenza se il Collegio Arbitrale abbia depositato il fascicolo d'ufficio ed a tal fine fa presente di aver depositato il fascicolo di parte.

Inoltre, fa presente di aver manifestato al Collegio Arbitrale la propria disponibilità al deposito del fascicolo d'ufficio ma di non aver mai ricevuto alcuna risposta.

Conseguentemente, questa difesa ha dovuto chiedere nell'atto di impugnazione l'ordine di esibizione del fascicolo d'ufficio dell'arbitrato nei confronti del Collegio Arbitrale, ex art. 210 c.p.c.

**Per parte appellata:**

Accertato quanto esposto in atti, contrariis rejectis,





#### IN VIA PRELIMINARE

- dichiarare inammissibile, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'impugnazione per nullità di lodo arbitrale rituale ex artt. 829-830 c.p.c. ex adverso proposta, con conseguente integrale conferma del provvedimento oggetto di censura.

#### IN VIA PRINCIPALE

- in caso di mancato accoglimento totale o parziale, dell'eccezione preliminare di inammissibilità, respingersi, per le ragioni esposte in narrativa, tutti i motivi dell'impugnazione avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale provvedimento, con conseguente integrale conferma del provvedimento oggetto di censura.

#### IN OGNI CASO

- vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA, e rimborso forfetario al 15%, come per legge.

#### **Ragioni della decisione**

Con atto di citazione notificato il 25/7/18, OMISSIS, in proprio e per conto dell'associazione professionale OMISSIS, conveniva in giudizio, avanti questa Corte d'Appello, OMISSIS proponendo impugnazione avverso il lodo arbitrale pronunciato in Verona il 5/4/18 con il quale, su domanda della convenuta, era stato accertato un credito della stessa nei confronti di OMISSIS e della relativa Associazione Professionale pari a € 72.613,27, oltre interessi e rivalutazione; pertanto, previo accertamento di un controcredito di questi ultimi nei confronti della OMISSIS per l'attività professionale dagli stessi svolta pari ad € 119.775,90, oltre interessi e rivalutazione, il Collegio arbitrale disponeva la compensazione





tra i suddetti importi. In particolare, gli attori in impugnazione chiedevano che, previa declaratoria di nullità del lodo sotto vari profili, la Corte pronunciasse sul merito della controversia.

Si costituiva OMISSIS chiedendo l'inammissibilità dell'impugnazione e, in ogni caso, il rigetto della stessa.

All'udienza del 25/2/21, udienza tenuta in modalità scritta come consentito dall'art. 221, comma quarto, DL 34/20, convertito in L.77/20, nonché dall'art. 23, comma 1, DL 137/20, convertito in L.176/20 in considerazione dell'emergenza sanitaria per Covid-19, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

\*\*\*

La vicenda trae origine dalla domanda di arbitrato, datata 31/8/2015, presentata da OMISSIS nei confronti dell'associazione professionale OMISSIS e dall'ing. OMISSIS con la quale la prima affermava di aver conferito nel 2003 incarico professionale a questi ultimi per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità di cantiere legati ai lavori di costruzione del proprio nuovo stabilimento industriale sito in OMISSIS ; OMISSIS precisava di aver pattuito un corrispettivo onnicomprensivo, fisso ed invariabile di € 600.000,00 a fronte del quale i professionisti avevano assunto la piena responsabilità per la buona e puntuale esecuzione dei lavori e delle forniture in conformità ai progetti approvati, lavori che erano stati affidati all' OMISSIS . Con la stessa domanda di arbitrato, OMISSIS affermava di aver dovuto precedentemente dare corso ad un altro arbitrato nei confronti della società appaltatrice per alcuni vizi costruttivi e che nel





corso di quella procedura era stata disposta consulenza tecnica che aveva verificato come quei vizi erano addebitabili alla progettazione dell'opera, di talché, rimasti senza esito i tentativi di ottenere il risarcimento dei danni dai professionisti, OMISSIS , avvalendosi della clausola arbitrale contenuta nell'art. 12 del Disciplinare di Incarico del 4/7/2003, aveva promosso il procedimento arbitrale rituale per l'accertamento del proprio credito risarcitorio.

Instaurato il contraddittorio davanti al Collegio arbitrale regolarmente nominato, questo, sulla base della CTU svolta nella procedura arbitrale instaurata tra l' OMISSIS

e la OMISSIS regolarmente acquisita agli atti, ha accertato la responsabilità dei professionisti OMISSIS e della associazione OMISSIS

quantificando il credito risarcitorio della OMISSIS in € 72.613,27 oltre rivalutazione ed interessi, credito che doveva essere compensato con il maggior credito vantato dai convenuti a titolo di compenso per l'attività svolta, pari a € 119.775,90, oltre interessi e rivalutazione.

In questa sede, OMISSIS e l'associazione professionale OMISSIS

hanno impugnato il lodo arbitrale pronunciato in data 5/4/2018 sostenendone la nullità per diverse ragioni:

1. *per contrasto della decisione con l'ordine pubblico, per violazione del principio di parità delle parti, dell'imparzialità dell'organo giudicante e per violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1 n. 9 e comma 3 c.p.c.;*
2. *per violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n.9 cpc nonché per violazione dell'art. 829, comma 3 cpc per contrarietà del lodo all'ordine pubblico, per illegittimo utilizzo come prova piena ed esclusiva di una*





*CTU svolta in un arbitrato con parti diverse rifiutando di disporre nuova CTU;*

3. *per violazione delle regole di diritto rappresentate dagli artt. 1176, 1218, 1219, 1284, 2697, 2230 e seguenti del codice civile nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. ex art. 829, comma 3, cpc nella formulazione vigente ante 2006.*

Gli attori in impugnazione, pertanto, hanno chiesto che alla pronuncia di nullità del lodo in sede rescindente possa seguire una pronuncia sul merito della controversia, previa ammissione di consulenza tecnica e previa nuova autorizzazione a chiamare in causa OMISSIS, chiamata già autorizzata dal collegio arbitrale senza che la compagnia di assicurazione ritenesse di essere vincolata all'arbitrato.

\*\*\*

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla OMISSIS la quale sostiene la violazione dei limiti di impugnabilità del lodo previsti dall'art. 829 c.p.c. che non consente una devoluzione piena del merito della controversia.

Ora, la clausola compromissoria di cui si discute è contenuta nell'art. 12 del Disciplinare di Incarico del 4/7/2003 (doc. 2 fascicolo Pellini) e così prevede:

*“Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione del presente disciplinare che non si fossero potute definire in via transattiva, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno scelto da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due ed, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Verona che nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto entro giorni 20 dall'invito formulatole dalla controparte.*

*Il Collegio arbitrale, che avrà sede in Verona, giudicherà secondo diritto, in via rituale.”*





La convenzione 4/7/2003 risale, dunque, ad un momento anteriore all'entrata in vigore della riforma dell'arbitrato con D.Lgs.40/06, nuova disciplina che, entrata in vigore il 2 marzo 2006, ha segnato il passaggio dalla regola della impugnazione per violazione delle norme di diritto alla necessità di una espressa previsione di questa e ciò per consentire una maggiore stabilità al lodo. E sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, a dirimere il contrasto giurisprudenziale sul criterio per la applicabilità della nuova formulazione dell'art. 829 c.p.c. ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006 sulla base di convenzioni di arbitrato stipulate anteriormente a detta data, distinguendo la legge processuale, regolatrice del rito arbitrale, dalla legge sostanziale regolatrice della convenzione arbitrale, nell'ambito della quale legge rientra l'art. 829 cpc ed affermando che, *“in applicazione della disciplina transitoria dettata dall'art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006, l'art. 829 comma 3 c.p.c., come riformulato dall'art. 24 d.lgs. n. 40 del 2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 comma 3 c.p.c. rinvia, per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d'arbitrato”* (Cass. SU 9341/16; SU 9284/16; SU 9285/16).

Poiché, dunque, al momento della stipula della convenzione arbitrale, la legge vigente consentiva l'impugnazione del lodo per errore di diritto, salva diversa intenzione espressa dalle parti, considerato che, nel caso in esame, le parti non l'hanno espressamente esclusa, l'impugnazione deve ritenersi ammissibile. Infatti, *“è certo possibile che una legge sopravvenuta privi di effetti una determinata convenzione contrattuale, ammessa nel momento in cui fu stipulata .... ma non è possibile che una norma sopravvenuta ascriva al*





*silenzio delle parti un significato convenzionale che le vincoli per il futuro in termini diversi da quelli definiti dalla legge vigente al momento della conclusione del contratto”* (Cass. SU 9341/16).

E sulla natura sostanziale dell'art. 829 cpc, si è pronunciata la Corte Costituzionale riconoscendo non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di appello di Milano in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.- dell'art. 829, terzo comma, cpc, come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., che modifica il regime di impugnabilità del lodo arbitrale, precludendone la sindacabilità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in assenza di una espressa previsione delle parti o della legge. Secondo la Corte, *“la norma censurata, di natura sostanziale e non meramente processuale, non si applica, nell'interpretazione enunciata dalla Cassazione e ritenuta dal rimettente "diritto vivente", ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006), se azionati in forza di convenzione di arbitrato stipulata prima della riforma. Le fattispecie poste a confronto dal rimettente, riferite a coloro che hanno stipulato la clausola compromissoria prima o dopo tale data, non risultano tra loro assimilabili, poiché i primi sono in una situazione obiettivamente diversa dai secondi, che devono esprimere una specifica volontà per consentire l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto. La norma censurata non viola neppure il principio tempus regit processum, considerato che la presenza di un'esplicita disciplina transitoria priva di rilevanza esclusiva il riferimento alla natura processuale degli atti per risolvere le questioni di diritto intertemporale; né sussiste la lesione dell'autonomia negoziale - che, prima della riforma, si poneva come momento fondamentale della disciplina, in quanto la*





*legge ammetteva sempre l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, salva la diversa volontà delle parti - perché l'interpretazione avanzata dalla Cassazione tutela proprio l'autonomia privata.*"(Corte Cost. 13/18).

Ne consegue l'ammissibilità dell'impugnazione.

Con il **primo motivo** di impugnazione, OMISSIS e OMISSIS affermano la nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, comma 1 n. 9 e comma 3 cpc per contrasto della decisione con l'ordine pubblico, violazione del principio di parità delle parti, di imparzialità i terzi dell'organo giudicante e violazione del principio del contraddittorio. In particolare, OMISSIS e OMISSIS sostengono che il legale di OMISSIS, in conflitto di interessi per essere stato il legale di OMISSIS, abbia inciso sulla non terzietà dell'arbitro nominato nella persona dell'avv. OMISSIS

Il motivo non può essere accolto.

Come emerge dalla clausola compromissoria sopra riportata, il collegio arbitrale era composto da tre membri di cui i primi due erano nominati da ciascuna delle parti e così è avvenuto nel caso di specie, senza che la parte oggi impugnante il lodo abbia mai formalizzato istanza di ricusazione ex art. 815 cpc. E, *"nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione*





*giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 c.p.c. (Cass.20558/15).*

La mancata presentazione dell'istanza di ricusazione preclude, di per sé, l'esame del motivo di nullità, dedotto, peraltro, dai OMISSIS in relazione alla violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c. e alla violazione dell'ordine pubblico ex art. 829, comma 3, c.p.c., sul presupposto che la nomina dell'avv. OMISSIS ad arbitro nella vicenda in esame, sia avvenuta da parte del legale di OMISSIS, avv. OMISSIS che si trovava in una situazione di conflitto di interessi rilevante sotto il profilo deontologico (artt.24 e 61 del codice deontologico forense) per aver difeso, in un precedente arbitrato, la OMISSIS, appaltatrice delle opere progettate da OMISSIS e OMISSIS.

In realtà, a prescindere da profili di inammissibilità per non essere stata eccepita la questione in questi stessi termini nella prima difesa utile ed a prescindere anche da un approfondimento sulla potenziale o effettiva situazione di conflitto di interessi del legale di OMISSIS per aver difeso una parte estranea al presente giudizio arbitrale (OMISSIS), va osservato come il motivo sia infondato posto che la questione di deontologia professionale non assume rilievo alcuno in questa sede sia in quanto attiene ad un piano del tutto diverso dalla decisione assunta con il lodo nel rispetto del contraddittorio, sia in quanto costituisce una ragione indiretta da cui, senza alcuna dimostrazione in concreto, dovrebbe desumersi una asserita non imparzialità dell'arbitro nominato e sia in quanto non si traduce in un motivo di nullità per la nomina dell'arbitro dato il carattere tassativo delle





ipotesi di cui all'art. 812 cpc, richiamato dall'art. 829 cpc, comma 1, n.3.

Con il **secondo motivo** di impugnazione, OMISSIS e OMISSIS affermano la nullità del lodo arbitrale per violazione del principio del contraddittorio ex art. 829, comma 1, n.9 c.p.c. per illegittimo utilizzo come prova piena ed esclusiva di una CTU svolta in un arbitrato con parti diverse nonché per violazione dell'art. 829, comma 3, per contrarietà del lodo all'ordine pubblico. In particolare, la consulenza tecnica posta a fondamento del lodo è stata svolta nel procedimento arbitrale tra OMISSIS e OMISSIS senza che fossero parti in quel giudizio OMISSIS e OMISSIS con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per non aver potuto argomentare in base alla nuova consulenza tecnica che avrebbe garantito ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa ex art. 816 bis cpc; inoltre, gli impugnanti sostengono che nel presente procedimento arbitrale OMISSIS abbia prodotto solo la CTU ma non la documentazione tecnica visionata dai professionisti incaricati che non è stata esaminata dall'ingegner OMISSIS e il collegio arbitrale, composto da due ingegneri ed un avvocato, non solo non ha ammesso la consulenza chiesta ma non ha nemmeno utilizzato le proprie competenze professionali per analizzare e risolvere le questioni tecniche della vertenza; infine, incombeva a OMISSIS, gravata dal relativo onere, provare gli errori progettuali di cui si doleva.

Il motivo non può essere accolto.

Nel lodo arbitrale è stata affrontata espressamente la questione circa la utilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento arbitrale promosso da OMISSIS, quale committente, nei confronti dell'impresa appaltatrice, OMISSIS.

Il collegio arbitrale, al riguardo, rilevato che OMISSIS e OMISSIS avevano





richiamato essi stessi la stessa consulenza per negare la propria responsabilità, ha riportato la giurisprudenza di legittimità nella parte in cui riconosce al giudice la possibilità di utilizzare prove raccolte in un diverso giudizio anche attribuendo loro valore di prova esclusiva (Cass. 12508/16; 28855/08), sul presupposto che le parti interessate hanno la possibilità di contrastare le risultanze probatorie, discutendole o allegando prove contrarie. E, dal raffronto critico della CTU prodotta dalla OMISSIS con le altre risultanze del processo, il collegio arbitrale ha riscontrato come le deposizioni dei testi introdotti proprio da OMISSIS e OMISSIS, avevano confermato le risultanze dell'elaborato tecnico ed ha proceduto ad una analisi completa sui singoli punti oggetto di contenzioso.

Secondo questa Corte, il convincimento espresso dal collegio arbitrale è senz'altro corretto in punto di diritto atteso che il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cass. 15714/18; 9843/14; 8603/17), condizione che nel caso concreto non è stata messa in discussione tant'è che dalla predetta consulenza OMISSIS e OMISSIS hanno tratto argomenti di difesa.

In ogni caso, il rispetto del contraddittorio è stato senz'altro garantito non solo dal fatto che la consulenza tecnica è stata acquisita nel presente giudizio e fatta oggetto di confronto tra le parti ma anche dal fatto che la stessa consulenza risulta essere stata formata con la partecipazione di OMISSIS il quale ha partecipato alle operazioni peritali nell'ambito del diverso giudizio arbitrale riguardante OMISSIS e OMISSIS, in qualità di rappresentante della prima nella sua veste di progettista e direttore dei lavori





delle opere edili (v. pag. 3 Ctu).

Infine, non sussiste alcuna contrarietà all'ordine pubblico per una asserita compressione del diritto di difesa atteso che, come evidenziato, la consulenza, pur svolta in un altro giudizio arbitrale con la partecipazione di OMISSIS è stata oggetto di confronto tra le parti in questo procedimento. Né può dirsi che il diritto alla prova affermato da OMISSIS e OMISSIS poteva essere garantito unicamente con l'espletamento di una nuova consulenza tecnica specie se si considera che nessuna specifica carenza o lacuna è riconducibile a quella acquisita.

Con il **terzo motivo** di impugnazione, OMISSIS e OMISSIS lamentano la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, cpc per violazione delle regole di diritto ed in specie per violazione degli artt. 1176, 1218, 1219, 1284, 2697, 2230 e seguenti del codice civile e degli artt. 115 e 116 cpc. In particolare, gli attori in impugnazione sostengono la nullità del lodo in relazione i seguenti aspetti:

a) *per violazione del principio dell'onere della prova.* Secondo OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS non ha assolto all'onere della prova che gravava sulla stessa ex art. 2697 c.c., principio cardine del nostro ordinamento; infatti, non è stata ammessa la prova testimoniale chiesta da OMISSIS e la documentazione prodotta da quest'ultima doveva ritenersi inidonea e insufficiente a provare la domanda, consistendo nella consulenza tecnica, peraltro priva degli allegati completi. Pertanto, gli attori in impugnazione sostengono che le domande formulate da OMISSIS avrebbero dovuto essere integralmente rigettate per mancanza di prova.

La doglianza non è meritevole di accoglimento.





Circa la possibilità di utilizzare la consulenza tecnica svolta in un diverso giudizio arbitrale, si è già detto; qui basta aggiungere che il complessivo ragionamento seguito dagli arbitri nel lodo in esame è fondato su più elementi probatori ed, in particolare, dalle deposizioni dei testi introdotti proprio dagli attori in impugnazione. Questi, hanno affermato, con riferimento alle pale frangisole, che il progetto esecutivo non era dettagliato di talché non avrebbe dato garanzie di resistenza del materiale sulla facciata (arch. OMISSIS) e che il requisito mancante era allo spessore della pala di progetto che ha comportato l'eccessiva deformazione di questa 1 volta sottoposta all'azione del vento (ing. OMISSIS); con riferimento ai vetri della facciata Hall, che il materiale previsto nel progetto era difforme dalla normativa di sicurezza con problemi di spessore. Il collegio arbitrale ha ritenuto che tali deposizioni trovassero riscontro nella CTU prodotta da OMISSIS laddove si faceva riferimento al fatto che la documentazione progettuale redatta dai convenuti presentava lacune riguardanti la tipologia e le dimensioni strutturali e di dettaglio di alcune lavorazioni che avevano comportato alcune varianti in corso d'opera con conseguenti costi aggiuntivi, pari a € 42.413,17 per le pale frangisole e pari a € 5.200,00 per le vetrate della facciata Hall (v. lodo pag.14). Inoltre, il collegio arbitrale ha riconosciuto, sulla base della consulenza tecnica (v. pag.146-280 Ctu), anche la spesa per la non attuabilità del progetto che non consentiva la pedonabilità e il deflusso delle acque (€ 10.000,00) nonché il danno di € 15.000,00 per l'incompletezza progettuale descritta a pag. 59 e 60 Ctu (v. pagg. 14 e 15 lodo). Va osservato, al riguardo, che nessuna contestazione concreta è svolta da OMISSIS e OMISSIS riguardo al contenuto della consulenza in modo da





consentire una valutazione sulla opportunità di un ulteriore approfondimento tecnico. In altre parole, gli attori in impugnazione non specificano quali siano le ragioni che possano giustificare un rinnovo o un supplemento di Ctu, limitandosi ad affermare la non utilizzabilità dell'elaborato tecnico acquisito in causa. Per quanto riguarda il principio avente ad oggetto la ripartizione dell'onere della prova, va considerato che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta al soggetto tenuto alla prestazione provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (tra le altre, Cass. 98/19; 23893/16).

Ne consegue che il lodo non presenta alcuna violazione delle regole di diritto enunciate dagli attori in impugnazione;

*b) per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. a seguito di errata valutazione delle prove da parte del collegio arbitrale. OMISSIS e OMISSIS*

sostengono che il combinato disposto delle norme del codice di civile appena riportate avrebbero dovuto imporre al collegio arbitrale di non assumere la decisione sulla base della mera consulenza. In realtà, gli attori in impugnazione insistono nell'affermare l'impossibilità per il collegio arbitrale di fondare la propria decisione sulla base della consulenza tecnica svolta in un altro giudizio, affermazione smentita dalla sicura utilizzabilità del mezzo istruttorio fatto oggetto di confronto tra le parti come sopra evidenziato. Ne consegue che nessuna violazione al principio di disponibilità e di valutazione delle prove può essere riscontrata;

*c) per violazione degli artt. 2230 e seguenti del codice civile per mancato*





*riconoscimento di una parte della parcella dell'appellante. Gli attori in impugnazione lamentano il mancato accoglimento da parte del collegio arbitrale della richiesta di compensi per le varianti realizzate nonché per l'opera prestata dall'ingegner OMISSIS nel procedimento arbitrale tra OMISSIS e OMISSIS .*

Il motivo è inammissibile in quanto diretto ad ottenere una rinnovata valutazione del materiale probatorio complessivo, senza alcuna specifica individuazione del principio di diritto che si assume violato;

*d) per violazione degli artt 1218, 1219 e 1284 del codice civile e degli articoli 5 e 7 del D.Lgs.231/02. OMISSIS e OMISSIS lamentano come il collegio arbitrale abbia ritenuto di non liquidare gli interessi moratori sulla somma di € 119.775,90 riconosciuta per prestazioni professionali, sul presupposto che essendo sorta una contestazione tra professionista e cliente, quest'ultimo non possa essere ritenuto in mora prima della liquidazione da parte del giudice.*

Il motivo è inammissibile in quanto tende ad una diversa decisione riferita alla applicazione degli interessi moratori. Al riguardo, il collegio arbitrale ha ritenuto applicabile quella giurisprudenza secondo cui *quando insorge controversia tra il professionista e il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento di liquidazione, sicché è da tale data e nei limiti di quanto liquidato dal giudice e non prima che va riportata la decorrenza degli interessi* (Cass. 22678/14). E tale valutazione, attinente al merito della decisione, è frutto di un convincimento fondato sulla giurisprudenza richiamata che ha portato il Collegio arbitrale ad escludere l'applicazione delle





norme la cui violazione è invocata sulla base delle argomentazioni svolte, senza che ciò possa configurare una nullità del lodo;

e) per errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 1218 cc e degli artt. 2230 e seguenti del codice civile per il legittimo riconoscimento delle riserve apposte dall'impresa OMISSIS ed addebitate alla responsabilità degli appellanti. OMISSIS

e OMISSIS sostengono che i maggiori costi derivati a OMISSIS per gli errori progettuali ed esecutivi sono ascrivibili alle riserve apposte dall'impresa che ha realizzato i lavori per varianti aggiuntive.

Il motivo è inammissibile non essendo specificata la norma di diritto che si assume violata.

\*\*\*

Per i motivi esposti, l'impugnazione del lodo deve essere rigettata.

Le spese del presente grado vanno poste a carico di OMISSIS e OMISSIS, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (scaglione € 52.001,00-€ 260.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).

### P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l'impugnazione del lodo emesso il 5-25/4/2018 a Verona;
2. condanna OMISSIS e OMISSIS alla rifusione a favore di OMISSIS delle spese processuali del presente





giudizio, liquidate in € 9.515,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.

Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di OMISSIS e OMISSIS

Venezia, 8/7/21

Il Presidente

*Domenico Tagliatela*

Il Consigliere rel.est.

*Caterina Passarelli*

Arbitrato in Italia

